

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA al progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”**

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e senza comportare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

L’articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

## **CAPO I**

### **Cura del Territorio e dell’Ambiente**

#### **Sezione I**

#### **Ambiente**

### **Art. 2 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013**

L’articolo in esame interviene sulla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) limitatamente al comma 4 dell’articolo 9, per quanto riguarda la composizione della rappresentanza regionale nel Coordinamento tecnico centrale della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna.

La modifica è finalizzata a individuare i rappresentanti della Regione sulla base della competenza per materia e non della denominazione della struttura regionale a cui appartengono, e in quanto tale non comporta effetti di natura finanziaria.

#### **Sezione II**

### **Politiche di sviluppo per la montagna**

### **Art. 3 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004**

La disposizione in esame interviene con una modifica nel comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna) introducendo la possibilità di una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale per la montagna, le cui disponibilità

rientrano nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 7 “Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni”. In particolare, si introduce la possibilità di destinare risorse afferenti al Fondo regionale per la montagna per finanziare interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari.

**CAPO II**  
**Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa**  
**Sezione I**  
**Istruzione e formazione professionale**

**Art. 4 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003**

La disposizione in esame, che modifica l’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, prevede l’accreditamento per i centri per l’innovazione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. g) della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7, quale condizione di accesso ai finanziamenti. Tale modifica ha lo scopo di consentire una integrazione, ad oggi necessaria, tra centri di formazione professionale ed il sistema regionale della ricerca.

La modifica introdotta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la norma ha carattere meramente di regolazione, introducendo la possibilità di accreditamento per organismi di rilievo nel sistema della ricerca del territorio.

**Art. 5 - Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.**

La disposizione ha lo scopo di far coincidere la conclusione della programmazione comunitaria nel quadro di vigenza del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale AA.SS. 2019/20 2020/21 e 2021/22, approvati con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 190 del 20/12/2018, al fine di garantire continuità alle azioni previste nel medesimo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020, fino alla approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027 prevista al 30 giugno 2023.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

**Sezione II**  
**Commercio e Turismo**

**Art. 6 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016**

**Art. 7 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016**

**Art. 8 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016**

**Art. 9 - Inserimento dell’articolo 12-bis nella legge regionale n. 4 del 2016**

Al fine di rafforzare ulteriormente e dare più compiuta attuazione all'obiettivo di integrazione delle istituzioni che operano nel sistema turistico regionale, con conseguente maggiore competitività delle azioni di promozione turistica che ha animato la riforma del sistema di cui alla legge regionale n. 4 del 2016 si unificano, nell'ottica di una unica destinazione, le attività di promozione della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena con l'introduzione dell'articolo 12 -bis della legge regionale n. 4 che prevede l'istituzione del territorio turistico Bologna-Modena, in relazione al quale si prevedono un Programma coordinato di promo-commercializzazione e un Programma turistico di promozione locale, contraddistinti da una unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento.

La modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 4 è volta a specificare le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena in coerenza con quanto disposto all'articolo 12-bis.

Le modifiche all'articolo 5 comma 3 ed all'articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 4 sono finalizzate ad introdurre la possibilità di prevedere nei criteri una programmazione triennale delle attività di promozione turistica nell'ambito dei limiti di spesa autorizzati per i singoli esercizi finanziari dal bilancio triennale

Le modifiche normative proposte non comportano impatti finanziari sul bilancio regionale.

**Art. 10 - Incremento per l'anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002.**

La crisi del Covid-19 ha determinato il blocco dell'attività delle stazioni invernali nel periodo critico di diffusione della pandemia. La crisi del settore è stata oggetto di agevolazioni gestite a livello statale collegate ai mancati introiti nei periodi di chiusura delle stazioni (cd decreto "RISTORI"), tuttavia è necessario prevedere anche un aiuto che abbia come obiettivo le ripartenze delle stazioni, in particolare nella seconda parte dell'anno 2021. Con questa finalità si propone di incrementare, per la sola annualità 2021, la percentuale massima di contributo prevista per la linea di finanziamento riguardante le spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti di cui alla lettera i- bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 portando la percentuale massima di contributo dal 60% fino all'85%, per il solo anno 2021.

La modifica normativa proposta non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Emilia-Romagna.

All'attuazione della presente disposizione si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento alla legge regionale n. 17 del 2002, nell'ambito della Missione 7 'Turismo', Programma 1 'Sviluppo e la valorizzazione del turismo' che presenta la necessaria disponibilità.

### **CAPO III**

#### **Cura della Persona, Salute e Welfare**

**Art. 11 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017**

La norma interviene sull'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017 che disciplina i "Registri di rilevante interesse regionale", prevedendo l'inserimento, dopo la lettera q bis) del comma 1 del richiamato articolo 6, della nuova lettera q ter), recante l'istituzione del Registro Regionale Epilessia (RREP).

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Capo IV**

**Disposizioni ulteriori e finali**

**Art. 12 - Entrata in vigore**

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.